

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.

Sede Via Berzantina, n° 30/10 - Castel di Casio (BO)

ATTO n° 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Adunanza ordinaria.

OGGETTO: Presa d'atto proposta di mediazione Curatela Fallimentare Sistemi Biologici srl

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **15,30**, in modalità mista, convocata nelle forme prescritte, si è riunita l'ASSEMBLEA CONSORTILE.

All'appello risultano le seguenti presenze:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUOTE	VOTI	Presente
ABETONE CUTIGLIANO	<i>DANTI MARCELLO</i>	2,23	2	
ALTO RENO TERME	<i>ANTONELLI EMANUELA del.</i>	7,51	4	x
CAMUGNANO	<i>GRANDI MASSIMO del.</i>	1,98	1	
CASTEL D'AIANO	<i>CHIARI ROSSELLA</i>	2,04	2	x
CASTEL DI CASIO	<i>ALDROVANDI MARCO</i>	3,71	2	x
CASTIGLIONE DEI P.	<i>FABBRI MAURIZIO</i>	5,98	3	
GAGGIO MONTANO	<i>PUCCI GIUSEPPE</i>	5,26	3	x
GRIZZANA MORANDI	<i>LAFFI VIRGINIA del.</i>	4,23	3	x
LIZZANO IN BELVEDERE	<i>POLMONARI SERGIO</i>	2,37	2	x
MARLIANA	<i>BRUSCHI FEDERICO</i>	3,45	2	x
MARZABOTTO	<i>LOLLI LUCA del.</i>	7,43	4	x
MONZUNO	<i>PASQUINI BRUNO</i>	6,92	3	x
PESCIA	<i>TRIDENTE LUCA del.</i>	15,00	5	x
SAMBUCA PISTOIESE	<i>MICHELETTI FABIO</i>	1,70	1	x
S. BENEDETTO V.S.	<i>SANTONI ALESSANDRO</i>	4,54	3	
SAN MARCELLO PITEGLIO	<i>MARMO LUCA</i>	8,63	4	
VALSAMOGGIA	<i>SOVERINI CHRISTIAN del.</i>	8,64	4	x
VERGATO	<i>POZZI STEFANO del.</i>	8,38	4	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente dott. Roberto Batacchi e i componenti dott.ssa Barbara Lunardini e dott. Roberto Picone;

L'Assemblea consortile affida le funzioni di Segretario al Dott. **Pieter Jan Messinò** come indicato dal Presidente dell'Assemblea che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea Consortile **Giuseppe Pucci** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nel corso della trattazione si sono collegati i Sindaci Fabbri (Castiglione dei Pepoli) e Marmo (San Marcello Piteglio), nonché il Vice Sindaco Pozzi (Vergato), la composizione dell'Assemblea è pertanto così rideterminata:

presenti n. 15 Comuni pari a 91,25 quote su 100 e n° 46 voti su 52

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

- CO.SE.A. Consorzio è socio maggioritario della società Sistemi Biologici Srl, con una quota di partecipazione pari al 51%;
- in data 9/3/2017 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato il fallimento della società Sistemi Biologici srl;
- con comunicazione a mezzo pec del 3 marzo 2022, la Curatela del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l., a seguito di analoga contestazione formulata nei confronti degli amministratori e del collegio sindacale di Sistemi biologici srl, formulava contestazione nei confronti di COSEA in relazione al pregiudizio patrimoniale arrecato alla società per effetto di condotte configuranti abuso di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., con contestuale richiesta risarcitoria pari a complessivi euro 842.500,49 (di cui € 332.848,75 a titolo di aggravamento del dissesto (esercizi 2016-2017); ed € 509.651,84 il danno arrecato ai creditori per i costi di smaltimento di materiali residui);
- con successiva nota a mezzo pec del 12.04.2022, a firma del legale incaricato dal Consorzio, Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello veniva integralmente contestato ogni addebito mosso nei confronti di COSEA;
- con successiva pec del 25.10.2022 la Curatela del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l. adiva l'Organismo di conciliazione di Firenze il quale nominava mediatore l'avv. Ugo Mastellone e fissava un primo incontro in data 21.11.2022;
- a seguito di una serie di complesse interlocuzioni la mediazione si è conclusa in data 13.06 u.s. con una minuta di accordo tra COSEA e la Curatela che prevede, a tacitazione di ogni pretesa e azione, la corresponsione da parte di COSEA della somma di € 70.000,00 di cui € 30.000,00 alla data del perfezionamento dell'accordo (da stipularsi entro e non oltre il 19.07.2023) ed € 40.000,00 in n. 12 rate mensili di uguale importo garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta di uguale importo, spese di assistenza legale compensate;
- la Curatela Sistemi Biologici ha contestualmente raggiunto un accordo anche con tutti gli amministratori e sindaci in carica nel periodo oggetto di contestazione che sarà anch'esso trasfuso in una transazione;

Visto:

- il parere reso dal legale incaricato Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- la decisione assunta dal CDA riunito in data odierna, con la quale si autorizza il legale del Consorzio alla sottoscrizione dell'accordo in parola, previo preliminare passaggio assembleare;

Considerato di condividere in toto quanto in esso precisato e dato atto che l'accordo:

- consente di azzerare il fondo rischi ed oneri che necessariamente dovrebbe essere appostato a fronte del rischio di soccombenza nel giudizio risarcitorio che la Curatela certamente esperirebbe pari ad euro 842.500,49 oltre spese legali del giudizio sia per la parte assistita che di controparte oltre CTU e CTP pari a circa euro 150.000,00;
- consente di transigere la quota ideale di responsabilità verso la Curatela di Sistemi Biologici ai sensi

dell'art. 1304 c.c. mediante la corresponsione della somma di € 70.000,00;

- consente di acquisire un titolo, la transazione, idoneo a fronteggiare eventuali azioni di rivalsa o di regresso da parte di soggetti facenti parte la governance societaria che dovessero avanzare pretese nei confronti di COSEA;

Considerato altresì che:

- la sottoscrizione dell'accordo non presuppone alcuna ammissione di responsabilità da parte del Consorzio;
- la posizione di COSEA, infatti, è difendibile sia sotto il profilo dell'*an*, ovvero della stessa imputazione causale di responsabilità ex art. 2497 c.c. in solido con gli amministratori e sindaci di Sistemi Biologici, che del *quantum debeatur* alla luce della opinabilità del criterio risarcitorio impiegato dalla Curatela;
- l'accordo ha carattere tombale e la relativa adesione permetterebbe di disinnescare i profili di rischio legati all'eventuale azione di responsabilità, la quale verrebbe autorizzata dal Giudice delegato del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l. e sarebbe esperita dinanzi al Tribunale Sez. Imprese di Firenze competente in via funzionale che terrebbe verosimilmente conto della valutazione del Giudice Delegato;
- la mancata sottoscrizione dell'accordo, stante il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 2476 c.c., esporrebbe il Consorzio al maggior rischio *in executivis* attesa la propria natura di organismo di diritto pubblico, rispetto alla situazione degli altri corresponsabili in solido (amministratori e sindaci);

Udito l'intervento del Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello che illustra dettagliatamente l'iter ed i contenuti dell'accordo.

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli

presenti n. 15 Comuni pari a 91,25 quote su 100 e n° 46 voti su 52

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui in parte narrativa:

- dell'accordo di mediazione concluso con la Curatela del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l., dinanzi all'Organismo di conciliazione di Firenze, mediatore avv. Ugo Mastellone;
- della conseguente valutazione espressa dal CDA in seduta odierna, con la quale si autorizza il Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello legale incaricato dal Consorzio alla sottoscrizione dell'accordo in parola, per le motivazioni tutte espressamente formulate nel parere allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di dichiarare il presente atto, previa apposita e distinta votazione favorevole UNANIME espresso per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;

Allegato

Bologna, 16 giugno 2023

Spett.le
CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali
Via Berzantina, 30/10
40030 Castel di Casio
Bologna

Cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione:

Dott. Matteo Livi

Dott.ssa Eleonora Ballerini

Dott. Andrea Cervellati

**Oggetto: CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali / Fallimento Sistemi Biologici s.r.l. –
parere legale**

Egregi Dottori,

faccio seguito alla *conference call* del 15.06 u.s. per redigere parere in merito alla convenienza per COSEA a definire in via transattiva il contenzioso insorto con la Curatela del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l.

Occorre premettere che, con comunicazione a mezzo pec del 3 marzo 2022, la Curatela del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l. (in seguito per brevità “Sistemi Biologici”) formulava contestazione nei confronti di COSEA in relazione al pregiudizio patrimoniale arrecato alla società per effetto di condotte configuranti abuso di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.

In particolare, veniva addebitato a COSEA di aver illegittimamente finanziato Sistemi Biologici mediante l’erogazione della somma di € 200.000,00 che sarebbe servita, in realtà, a coprire perdite occorse nell’esercizio 2015 procrastinando “artificiosamente” la vita della società eterodiretta e ritardando l’emersione dello stato di insolvenza.

La protrazione illegittima dell’attività d’impresa avrebbe comportato l’aggravamento del dissesto pari ad euro 332.848,75 (esercizi 2016-2017).

Sistemi Biologici ha contestato, inoltre, il danno arrecato ai creditori per i costi di smaltimento di materiali residui pari ad euro 509.651,84 pervenendo ad una richiesta risarcitoria pari ad euro 842.500,49.

Con comunicazione a mezzo pec del 12.04.2022 il sottoscritto provvedeva a contestare integralmente ogni addebito mosso nei confronti di COSEA. In particolare, si deduceva come fosse del tutto evidente che lo stato di insolvenza della società fosse in realtà stato provocato da scelte errate della propria *corporate governance* che fosse sterile tentare di attribuire al socio di maggioranza COSEA la responsabilità del dissesto patrimoniale e finanziario di Sistemi Biologici s.r.l.

Trattasi, infatti, di scelte gestorie, quelle di Sistemi Biologici, invero che non possono in alcun modo essere fatte ricadere sul socio di controllo per il noto principio di esclusività della funzione gestoria in capo all'organo di gestione sancito dall'art. 2380-bis c.c. (per il modello azionario) e dall'art. 2475 c.c. per la società a responsabilità limitata.

Senza che possa rinvenirsi dal mero rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. una direzione e coordinamento abusiva la quale presuppone, come è noto, l'esercizio in concreto di direttive e di atti vincolanti per le società eterodirette che nel caso di specie difettano *tout court* (v. art. 2 CCII).

Si deduceva altresì come fosse del tutto infondato ai fini della tesi sostenuta del preteso concorso nel danno del socio il riferimento al finanziamento soci effettuato nel 2015 in quanto non può certamente derivare un danno al patrimonio dall'erogazione di un finanziamento soci infruttifero anche perché la clausola di postergazione di cui all'art. 2467 c.c. dovrebbe operare semmai alla data di emersione dello squilibrio tra capitale investito ed indebitamento ove potrebbe tutt'al più eccepirsi il rifiuto alla sua restituzione ma dovrebbe trattarsi di scelta dell'organo gestorio della società beneficiaria.

Non si comprende inoltre come possa imputarsi a COSEA la destinazione del finanziamento soci che poteva essere a disposizione solamente dell'organo di gestione della fallita.

Appare altresì apodittica l'affermazione per cui COSEA avrebbe concorso nella protrazione artificiosa dell'attività d'impresa in presenza di una causa di scioglimento in quanto il mancato accesso ad uno strumento di soluzione della crisi è imputabile alla sola governance di Sistemi Biologici non certamente riferibile al finanziamento soci risalente al 2015 che peraltro non era di entità tale da determinare un mutamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Ancor meno fondata la pretesa di refusione dei costi di smaltimento di materiali per l'importo di € 509.651,84 in quanto trattasi chiaramente di responsabilità ascrivibile alla società e trattandosi di scelta della Curatela i costi di tale smaltimento dovranno essere eventualmente posti a carico della procedura non certo di terzi.

Successivamente con pec del 25.10.2022 Sistemi Biologici adiva l'Organismo di conciliazione di Firenze il quale nominava mediatore l'avv. Ugo Mastellone e fissava un primo incontro in data 21.11.2022.

Dopo una serie di complesse interlocuzioni la mediazione si è conclusa in data 13.06 u.s. con una minuta di accordo tra COSEA e Sistemi Biologici che prevede, a tacitazione di ogni pretesa presente e futura e/o azione e senza alcun riconoscimento di responsabilità da parte di COSEA, la corresponsione a mero titolo transattivo, da parte di COSEA della somma di € 70.000,00 di cui € 30.000,00 alla data del perfezionamento dell'accordo (da stipularsi entro e non oltre il 19.07.2023) ed € 40.000,00 in n. 12 rate mensili di uguale importo garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta di uguale importo, spese di assistenza legale compensate.

Sistemi Biologici ha contestualmente raggiunto un accordo anche con tutti gli amministratori e sindaci in carica nel periodo oggetto di contestazione che sarà anch'esso trasfuso in una transazione.

Il sottoscritto ritiene che l'accordo raggiunto sia del tutto conveniente per COSEA in quanto (i) consente di azzerare il fondo rischi ed oneri che necessariamente dovrebbe essere appostato a fronte del rischio di soccombenza nel giudizio risarcitorio che la Curatela certamente esperirebbe pari ad euro 842.500,49 oltre spese legali del giudizio sia per la parte assistita che di controparte oltre CTU e CTP pari a circa euro 150.000,00; (ii) consente di transigere la quota ideale di responsabilità verso Sistemi Biologici ai sensi dell'art. 1304 c.c. mediante la corresponsione della somma di € 70.000,00 anziché l'intera somma richiesta dalla Curatela per la quale vige vincolo di solidarietà passiva ai sensi degli artt. 2392, 2476 c.c.; (iii) consente di acquisire un titolo, la transazione, idoneo a fronteggiare eventuali azioni di rivalsa o di regresso da parte di soggetti facenti parte la governance societaria che dovessero avanzare pretese nei confronti di COSEA.

Occorre altresì sottolineare che seppure la posizione di COSEA sia astrattamente difendibile sia sotto il profilo dell'an, ovvero della stessa imputazione causale di responsabilità ex art. 2497 c.c. in solido con gli amministratori e sindaci di Sistemi Biologici, che del *quantum debeatur* alla luce della opinabilità del criterio risarcitorio impiegato dalla Curatela, indubbiamente sussistano profili di rischio in quanto l'azione di responsabilità verrebbe autorizzata dal Giudice delegato del Fallimento Sistemi Biologici s.r.l. e sarebbe esperita dinanzi al Tribunale Sez. Imprese di Firenze competente in via funzionale che terrebbe conto della valutazione del Giudice Delegato.

Inoltre non va trascurato il fatto che gli altri corresponsabili in solido (amministratori e sindaci) ad eccezione di un sindaco, non risultano assistiti da polizze assicurative e non paiono aggredibili sul piano patrimoniale con la conseguenza che, stante il regime di

responsabilità solidale di cui all'art. 2476 c.c., COSEA si troverebbe senza dubbio esposta al maggior rischio *in executivis* in caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità per i fatti ascritti dal Fallimento Sistemi Biologici.

Alla luce di quanto precede, al fine di poter formalizzare l'accordo transattivo in forma di scambio di corrispondenza con Sistemi Biologici, occorre ricevere l'autorizzazione del cda di COSEA previa delibera assembleare dei soci.

Nella speranza di aver fornito le delucidazioni richieste, restando a disposizione per ogni chiarimento o necessità, porgo cordiali saluti.

Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pucci

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

dott. Pieter J. Messinò

Il Presente Atto è immediatamente esecutivo ai sensi di legge ed trasmesso per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di CO.Se.A.

Castel di Casio, 28 giugno 2023

Il Segretario dell'Assemblea

dott. Pieter J. Messinò